

## Criteri per l'iscrizione alla Lista Rappresentativa

(Convenzione UNESCO per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale, 2003)

**Nella verifica delle candidature, gli Stati membri dovranno dimostrare che l'elemento culturale proposto per l'iscrizione alla "Lista rappresentativa" soddisfi tutti i seguenti criteri:**

<b>Criterio 1</b>	L'elemento candidato si costituisce come Patrimonio Culturale Immateriale, come indicato nell'articolo 2 della Convenzione.(art.2: Ai fini della Convenzione, il patrimonio immateriale è descritto come "le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale").
<b>Criterio 2</b>	L'iscrizione dell'elemento contribuirà a garantire visibilità e consapevolezza del significato di Patrimonio Culturale Immateriale e a favorire il confronto, riflettendo perciò la diversità culturale e la creatività dell'umanità.
<b>Criterio 3</b>	Le misure di salvaguardia sono elaborate in modo da poter tutelare e promuovere l'elemento.
<b>Criterio 4</b>	L'elemento è stato candidato sulla base del più ampio riscontro di partecipazione da parte di comunità, gruppi o, eventualmente, persone singole coinvolte con il loro libero, preventivo e informato consenso.
<b>Criterio 5</b>	L'elemento è inserito in un archivio sul Patrimonio Culturale Immateriale presente nel territorio\i degli Stati membri, come indicato negli articoli 11 e 12 della Convenzione. (Art. 11 Ruolo degli Stati contraenti: Ciascuno Stato contraente:a) adotterà i provvedimenti necessari a garantire la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio;b) fra le misure di salvaguardia di cui all'articolo 2, paragrafo 3, individuerà e definirà i vari elementi del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio, con la partecipazione di comunità, gruppi e organizzazioni non governative rilevanti. Art. 12 Inventari1. Al fine di provvedere all'individuazione in vista della salvaguardia, ciascun Stato contraente compilerà, conformemente alla sua situazione, uno o più inventari del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio. Questi inventari saranno regolarmente aggiornati. 2. Ciascuno Stato contraente sottopone periodicamente il suo rapporto al Comitato, in conformità con l'articolo 29, fornendogli così le informazioni rilevanti riguardo a tali inventari.)

## **Criteria per l'iscrizione alla "Lista di urgente salvaguardia"**

(Convenzione UNESCO per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale, 2003,)

**Nella verifica delle candidature, lo Stato o gli Stati membri dovranno dimostrare che l'elemento culturale proposto per l'iscrizione alla "Lista di urgente salvaguardia" soddisfi tutti i seguenti criteri:**

<b>Criterio 1</b>	L'elemento candidato si costituisce come Patrimonio Culturale Immateriale, come indicato nell'articolo 2 della Convenzione.(art.2: Ai fini della Convenzione, il patrimonio immateriale è descritto come "le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale").
<b>Criterio 2</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>a) L'elemento evidenzia un urgente fabbisogno di salvaguardia perché la sua stessa esistenza è a rischio nonostante gli sforzi della comunità, dei gruppi o, eventualmente, persone singole e lo Stato/i membro/i coinvolti;</li><li>b) L'elemento si trova in una condizione di estrema urgenza di salvaguardia poiché sta subendo gravi minacce a valle delle quali non è possibile prevederne la sopravvivenza se non si avvia un adeguato processo di salvaguardia.</li></ul>
<b>Criterio 3</b>	Le misure di salvaguardia sono elaborate in modo da consentire alla comunità, gruppo o, eventualmente, persone singole coinvolte per perpetuare la pratica e la trasmissione dell'elemento.
<b>Criterio 4</b>	L'elemento è stato candidato sulla base del più ampio riscontro di partecipazione da parte di comunità, gruppi o, eventualmente, persone singole coinvolte con il loro libero, preventivo e informato consenso.
<b>Criterio 5</b>	L'elemento è inserito in un archivio sul Patrimonio Culturale Immateriale presente nel territorio\i degli Stati membri, come indicato negli articoli 11 e 12 della Convenzione. (Art. 11 Ruolo degli Stati contraenti: Ciascuno Stato contraente:a) adotterà i provvedimenti necessari a garantire la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio;b) fra le misure di salvaguardia di cui all'articolo 2, paragrafo 3, individuerà e definirà i vari elementi del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio, con la partecipazione di comunità, gruppi e organizzazioni non governative rilevanti.Art. 12 Inventari1. Al fine di provvedere all'individuazione in vista della salvaguardia, ciascun Stato contraente compilerà, conformemente alla sua situazione, uno o più inventari del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio. Questi inventari saranno regolarmente aggiornati. 2. Ciascuno Stato contraente sottopone periodicamente il suo rapporto al Comitato, in conformità con l'articolo 29, fornendogli così le informazioni rilevanti riguardo a tali inventari.)
<b>Criterio 6</b>	In caso di estrema urgenza, lo Stato membro (Gli Stati membri) coinvolti sono stati debitamente coinvolti in merito alla candidatura dell'elemento, in conformità con l'articolo 17.3 della Convenzione (art.17.3:in casi di estrema urgenza, i cui criteri obiettivi saranno approvati dall'Assemblea generale su proposta del Comitato, il Comitato può iscrivere una voce del patrimonio culturale in oggetto nella Lista di cui al paragrafo 1, previa consultazione con lo Stato contraente interessato).